

Cassazione 5593/2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria -
Presidente - Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere - Dott. DI MARZIO
Mauro - Consigliere - Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere
- Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 403-2017 proposto da: P.A., elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO CONSOLI; -
ricorrente -

contro A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 300, presso lo studio
dell'avvocato DIEGO D'AYALA VALVA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRA
MARIA RAIMONDO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1542/2016 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 21 ottobre 2016, in riforma
della sentenza impugnata, ha eliminato l'obbligo di A.V. di corrispondere alla
moglie separata, P.A., l'assegno di mantenimento (determinato dal primo
giudice in Euro 300,00 mensili), in considerazione della breve durata del
matrimonio (poco più di due anni al momento della domanda di separazione) e
dell'insussistenza di un divario delle condizioni reddituali dei coniugi, tenuto
conto che l' A. era pensionato, aveva un reddito di Euro 750,00 mensili, era
proprietario di un piccolo locale sfitto, aveva dovuto vendere un immobile per
fare fronte ad una consistente esposizione debitoria e viveva in una casa in
affitto per la quale corrispondeva un canone di Euro 250,00 mensili, mentre la
P., molto più giovane del marito, gestiva una lavanderia ed era proprietaria
della villa acquistata con i relativi proventi.

La P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e a una
memoria; l' A. si è difeso con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 710
e 92 cpc, e illogicità della sentenza, per avere eliminato l'obbligo di pagamento
dell'assegno di mantenimento in suo favore e posto a suo carico le spese di
entrambi i gradi del giudizio di merito, all'esito di un'erronea valutazione dei
redditi delle parti, anche sulla base di documenti tardivamente introdotti dall'
A. nel giudizio di appello.

Il ricorso è generico laddove lamenta la tardiva produzione di imprecisa-ti
documenti nel giudizio di appello, omettendo anche di chiarire se e in che
termini la ricorrente ne abbia eccepito l'inammissibilità in quel giudizio.
Inoltre, esso è diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto -
riservato al giudice di merito - riguardante le condizioni economiche e
reddituali dei coniugi, ai fini della decisione sulla debenza dell'assegno di
mantenimento, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del
ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo

grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata. Ed è inammissibile laddove, denunciando genericamente l'illogicità della sentenza e criticando l'interpretazione degli elementi probatori fornita dal giudice di merito, insta per una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360 cpc, comma 1, n. 5, apportata dal dl 83/2012, art. 54, convertito in l. n. 134/2012 (v. Cass. SU n. 8053/2014).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018